

COMUNE DI ORBASSANO
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

regolamento dell'arredo urbano chioschi e dehors



PROGETTO arch. Valter MARTINO e Ufficio Urbanistica
OTTOBRE 2014

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

COMUNE DI ORBASSANO.....	1
2.PER L'OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE GLI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE DOMANDA CONFORME AL MODELLO ALLEGATO, E N° 8 COPIE DEL PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ABILITATO ISCRITTO ALL'ALBO DI APPARTENENZA.....	10
3.IL PROGETTO DOVRÀ ESSERE COMPOSTO DA:	10
4.PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO È NECESSARIO PRESENTARE:.....	11
5.RISPETTO ALLA DATA DI INIZIO DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, LA DOMANDA VA PRESENTATA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO ALMENO 60 GIORNI PRIMA. IN CASO DI TRASMISSIONE TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE, LA DATA DI RICEVIMENTO, AI FINI DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, È QUELLA RISULTANTE DAL PROTOCOLLO APPOSTO ALL'ARRIVO.	11
1.L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE PER L'INSEDIAMENTO DI CHIOSCHI NELLE ZONE DI ESPANSIONE URBANA O IN QUELLE PRIVE DI SERVIZI RITENUTI NECESSARI, VERRÀ EFFETTUATO PERIODICAMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE CHE PROVVEDERÀ SUCCESSIVAMENTE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI APPOSITO BANDO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI ALL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI.....	11
2.NEL CASO DI RIMOZIONE DI UN CHIOSCO ESISTENTE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER SCADENZA O RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO, L'AREA LIBERA VERRÀ ASSEGNATA TRAMITE BANDO, COME EVIDENZIATO AL COMMA PRECEDENTE E CON LE MODALITÀ DI SEGUITO DEFINITE.	11
3.IL BANDO DEVE CONTENERE ALMENO:.....	11
4.ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE, PUNTEGGI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ CONSENTITE POTRANNO ESSERE STABILITE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BANDO CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE.....	12
1.LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI SARÀ DI NORMA PREVISTA QUANDO L'INSERIMENTO DEL MANUFATTO NELL'AMBIENTE, OLTRE AD ESSERE SERIAMENTE MOTIVATO DA GIUSTIFICAZIONI FUNZIONALI, (CARENZA DEI SERVIZI O ATTIVITÀ NECESSARIE), COSTITUIRÀ ELEMENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'INTORNO URBANO.	12

2.LE LOCALIZZAZIONI DOVRANNO PRIVILEGIARE GLI ASSI PEDONALIZZATI E ALTRI LUOGHI DOTATI DI AMPIE BANCHINE PER IL PASSEGGIO..... 12

3.PERTANTO LA COLLOCAZIONE DEL CHIOSCO SARÀ PRECLUSA:..... 12

4.I CHIOSCHI, DA REALIZZARE SECONDO LE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ALLEGATO C E SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NELLA PARTE II, DOVRANNO POSSEDERE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI COMPATIBILI CON QUANTO SPECIFICATAMENTE INDICATO, ADEGUANDOSI ALLE DIMENSIONI DELLO SPAZIO DISPONIBILE PER L'INSERIMENTO. 13

1.STRUTTURE TIPO - PER QUANTO RIGUARDA I CHIOSCHI, AUTORIZZATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO PERMESSO DI COSTRUIRE, SI POTRÀ CHIEDERE IL RINNOVO, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 ANNI, A SEGUITO DI FORMALE ISTANZA DA PRESENTARSI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA, ALLEGANDO UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/00, CON LA QUALE SI ATTESTI CHE LA STRUTTURA È IDENTICA A QUANTO AUTORIZZATO CON ATTO PRECEDENTE..... 13

1.I CHIOSCHI, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SARANNO CONCESSI ESCLUSIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:..... 15

- SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE;..... 15

- RIVENDITA DI QUOTIDIANI E/O PERIODICI;..... 15

- VENDITA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI; 15

- VENDITA DI ARTICOLI FUNEBRI E DI ARTE FUNERARIA. 15

IL PRESENTE REGOLAMENTO NON SI APPLICA AI CHIOSCHI DI INTERESSE COLLETTIVO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B)..... 15

2.LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E IL PERMESSO DI COSTRUIRE NON COSTITUISCONO TITOLO PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA LEGGE N. 287 DEL 25/08/91 E S.M.I. O DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 114 DEL 31/03/98, OVVERO OGNI ALTRO TITOLO AUTORIZZATIVO IN MATERIA PRODUTTIVO-COMMERCIALE..... 15

3.LA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO SARÀ VINCOLATA ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA LEGGE N. 287 DEL 25/08/91 E S.M.I. O L'AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 114 DEL 31/03/98, OVVERO OGNI ALTRO TITOLO AUTORIZZATIVO IN MATERIA PRODUTTIVO-COMMERCIALE.....	15
4.IN CASO DI NON OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI SOPRA LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E IL PERMESSO DI COSTRUIRE DECADONO A TUTTI GLI EFFETTI.	15
5.CIASCUN CHIOSCO POTRÀ ESSERE INSTALLATO E LA RELATIVA ATTIVITÀ POTRÀ ESSERE INIZIATA SOLO DOPO IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, DELLA LICENZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE OVVERO DEL PUBBLICO ESERCIZIO AMMESSI AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	15
6.IL CHIOSCO AUTORIZZATO DOVRÀ, A CURA E SPESE DEL TITOLARE, ESSERE TEMPORANEAMENTE RIMOSSO QUALORA SI VERIFICHINO LA NECESSITÀ DI INTERVENIRE SUL SUOLO O NEL SOTTOSUOLO PUBBLICO CON OPERE DI MANUTENZIONE.	15
7.L'AFFIDAMENTO IN GERENZA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OVVERO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PUÒ COMPORTARE, A RICHIESTA, TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.....	15
8. LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PUÒ AVERE DURATA MASSIMA DI DIECI ANNI. ALLA SCADENZA, SALVO RINNOVO, LA CONCESSIONE DECADE AUTOMATICAMENTE. IN CASO DI RINNOVO POTRANNO ESSERE STABILITE NUOVE CONDIZIONI.....	15
9. NON POTRANNO ESSERE MODIFICATE LE ATTIVITÀ SVOLTE NEI CHIOSCHI RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	16
10.I CHIOSCHI SEDE DI SOLA RIVENDITA DI QUOTIDIANI E/O PERIODICI POTRANNO PREVEDERE L'ABBINAMENTO CON CATEGORIE MERCEOLOGICHE AFFINI QUALI CARTOLERIA, FORNITURE PER UFFICIO, GIOCHI E GIOCATTOLI.	16
11.I CHIOSCHI SEDE DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE POTRANNO PREVEDERE L'ABBINAMENTO CON LA SOLA ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E/O PERIODICI.	16
1.LE PRESENTI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI CHIOSCHI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	16

1.IL CONCESSIONARIO DECADE DAL DIRITTO DI OCCUPARE LO SPAZIO CONCESSOGLI QUALORA NON RISPETTI LE CONDIZIONI IMPOSTE CON L'ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, OVVERO NON OSSERVI LE NORME STABILITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.....	16
2.INCORRE ALTRESÌ NELLA DECADENZA:	16
3.LA PRONUNCIA DI DECADENZA COMPORTA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO CON EFFETTO DAL MOMENTO STESSO IN CUI VIENE PRONUNCIATA.....	16
3.É ESCLUSO L'USO DI ALLUMINIO ANODIZZATO O DI COLORE NATURALE.....	32
4.LE TIPOLOGIE CONSENTITE SONO:.....	32
22.1 OMBRELLONI.....	32
DI FIGURA CHIUSA (ES. QUADRATA, RETTANGOLARE, ESAGONALI ECC.), DISPOSTI SINGOLARMENTE O IN SERIE. NON È CONSENTITA LA FORMA CIRCOLARE.....	32
22.2. TENDE A FALDA SINGOLA	32
22.3. CAPANNO	32
22.4. DOPPIA FALDA	33
22.5. DOPPIA CAPOTTINA	33
LA REALIZZAZIONE DI TELI VERTICALI DOVRÀ, PER QUANTO RIGUARDA LE ALTEZZE, RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA E I REGOLAMENTI VIGENTI.	34
22.6. PADIGLIONE	34
22.7 STRUTTURE A GAZEBO ----ABROGATO----	34
22.8 STRUTTURE INNOVATIVE	34
22.9 DEHORS CHIUSI.....	35
CITTA' DI ORBASSANO.....	52
Provincia di Torino.....	52

ORBASSANO, LÌ _____	52
CITTA' DI ORBASSANO.....	53
Provincia di Torino.....	53
ORBASSANO, LÌ _____	53

PARTE I

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

Suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato e i tratti di strada gravati di servitù di uso pubblico.

Occupazioni di suolo pubblico: quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento e così come definite dal Regolamento di Polizia Urbana che si distinguono in:

stagionali – sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate in determinati periodi dell’anno e si ripropongono con cadenza annuale;

annuali – le occupazioni di qualsiasi natura effettuate per soddisfare esigenze di carattere continuativo.

Suolo di proprietà comunale: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del comune di Orbassano;

Chiosco: manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) a carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori, la rivendita di quotidiani e/o periodici, oggetti e accessori funerari;
- b) di interesse collettivo, tutti quelli inerenti ad attività non economiche (box informazioni, biglietterie, cabine telefoniche o simili);

Dehors: l’insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto adiacente ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande o annesso ad un laboratorio artigianale di gelateria con i limiti di cui all'art. 11 comma 4-

Attività commerciali e pubblici esercizi: per attività commerciali si intendono gli esercizi di vendita al dettaglio dei beni individuati al successivo articolo 7; per pubblico esercizio si intende l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 2 – FINALITA'

1. L'occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di chioschi e dehors è disciplinata dal presente regolamento ispirato ai principi generali di riqualificazione formali e funzionali dell'ambiente cittadino che stabilisce in particolare:
 - le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi (così come individuate nell'allegato C), i criteri di collocazione e inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, la procedura per il conseguimento della specifica concessione di occupazione suolo pubblico a titolo precario;
 - le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors (vedi la parte II e l'allegato B) e le caratteristiche tipologiche ammesse, l'inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, le procedure per il conseguimento dello specifico permesso.

CAPO I

CHIOSCHI

Art. 3 - MODALITA' PER LE RICHIESTE

1. Coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria redatta ai sensi del successivo [art. 4](#), titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio, che intendano collocare, un chiosco dovranno ottenere: concessione comunale di suolo pubblico a titolo precario e permesso di costruire.
2. Per l'ottenimento del permesso di costruire gli interessati dovranno presentare domanda conforme al modello allegato, e n° 8 copie del progetto redatto da professionista abilitato iscritto all'albo di appartenenza.
3. Il progetto dovrà essere composto da:
 - a. progetto, recante:
 - tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai.
 - Planimetrie dell'area come l'estratto di P.R.G.C. in scala 1:2000 o 1:1000 per il vecchio nucleo; carte catastali individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà inserito il chiosco.
 - illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
 - le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50;
Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - b. relazione tecnico illustrativa;
 - c. fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12, del tipo a sviluppo non istantaneo) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
 - d. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
 - e. copia del titolo amministrativo abilitante lo svolgimento dell'attività nonché copia dell'eventuale titolo igienico-sanitario;
 - f. Entro 60 giorni dalla data di installazione del chiosco, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'Ufficio Tecnico idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato minimo 9x12, del tipo a sviluppo non istantaneo - della struttura installata. La

documentazione fotografica presentata nei termini sopraindicati sarà indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

4. Per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico è necessario presentare:

istanza formale (in bollo) indirizzata all'ufficio contratti indicante i seguenti dati: tipologia dell'attività da insediarsi, esatta indicazione dell'ubicazione dell'attività da insediarsi e fotografie dell'area, riferimenti relativi al bando (data e numero) di cui il richiedente è aggiudicatario, numero e data permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Comune di Orbassano.

5. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione del suolo pubblico, la domanda va presentata all'Ufficio Protocollo almeno 60 giorni prima. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal protocollo apposto all'arrivo.

Art. 4 – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI

1. L'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi nelle zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari, verrà effettuato periodicamente dalla Giunta Comunale che provvederà successivamente attraverso l'emanazione di apposito bando all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione dei chioschi.

2. Nel caso di rimozione di un chiosco esistente successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, per scadenza o rinuncia del concessionario, l'area libera verrà assegnata tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite.

3. Il bando deve contenere almeno:

1. l'indicazione delle aree atte alla collocazione di chioschi.
2. la superficie e le caratteristiche delle aree di cui al punto 1)
3. i seguenti elementi di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio e delle successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti:
 - tipologia del servizio in funzione delle singole aree;
 - imprenditoria femminile;
 - trasferimenti;
 - anzianità nell'esercizio dell'attività desumibile dall'iscrizione in funzione delle tipologie scelte:
 - più di 10 anni;
 - da 5 a 10 anni;

- da 1 a 5 anni;
 - meno di 1 anno;
 - nessuna;
 - residenza sul territorio comunale dell'istante:
 - più di 10 anni;
 - da 5 a 10 anni;
 - da 1 a 5 anni;
 - meno di 1 anno;
 - residente in altro comune
4. le modalità di presentazione della domanda;
 5. le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi;
 6. l'indicazione che la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari con particolare attenzione agli art. 4, 5 e oltre che alla parte II, del presente regolamento, comporta l'automatica revoca dell'assegnazione
 7. l'indicazione che a parità di punteggio e requisiti verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte.
4. Ulteriori elementi di valutazione, punteggi, tipologie di attività consentite potranno essere stabilite in sede di approvazione del bando con atto della Giunta Comunale.

ART. 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. La collocazione di chioschi sarà di norma prevista quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, (carenza dei servizi o attività necessarie), costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano.
2. Le localizzazioni dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.
3. Pertanto la collocazione del chiosco sarà preclusa:
 - a) dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
 - b) dove occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia;
 - c) in corrispondenza degli avancorpi in aggetto su piazze e/o strade;
 - d) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante del paesaggio urbano;
 - e) addossato o ancorato all'edificato.

f) in adiacenza ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in adiacenza a spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

4. I chioschi, da realizzare secondo le tipologie di cui all'allegato C e secondo le modalità indicate nella parte II, dovranno possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

ART. 6 - MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

1. **Strutture tipo** - Per quanto riguarda i chioschi, autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico e del relativo permesso di costruire, si potrà chiedere il rinnovo, per un periodo non superiore a 10 anni, a seguito di formale istanza da presentarsi all'Amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, con la quale si attesti che la struttura è identica a quanto autorizzato con atto precedente.

2. All'istanza in oggetto dovranno essere allegate almeno n. 4 fotografie, formato minimo cm. 9X12, del tipo "a sviluppo non istantaneo", di ogni prospetto del chiosco. Dovrà essere inoltre presentata copia della ricevuta di versamento del corrispettivo per l'utilizzo del suolo di proprietà o in disponibilità comunale di cui [all'art. 1](#), anche quando l'istanza riguardi la semplice sostituzione o la sostituzione e rilocalizzazione di un chiosco esistente.

3. Il rinnovo potrà essere richiesto solo per due volte, alla scadenza del secondo rinnovo (e comunque non oltre il compimento del 30° anno dal giorno del primo atto autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico e all'edificazione del chiosco, la struttura dovrà comunque essere rimossa e l'area riassegnata con le modalità previste nel presente regolamento ed in particolare all' [art. 4](#).

4. [Nel](#) caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, la concessione di suolo pubblico e il relativo permesso di costruire decadono automaticamente e il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

5. **Tipologia del manufatto diversa dalle strutture tipo (allegato C)** - Per i chioschi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di concessioni di suolo in corso o in attesa di rinnovo, si applicano le seguenti disposizioni:

I. per quelle in corso di validità e in attesa di rinnovo: Per i chioschi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di concessioni di suolo in corso o in

attesa di rinnovo, si applicano le seguenti disposizioni: qualora non venga richiesto durante il primo periodo di rinnovo della durata di 10 anni il totale adeguamento del manufatto alle nuove tipologie di cui all'allegato C, potranno, usufruire di un'ulteriore rinnovo della durata massima di 5 anni. Durante tali periodi potranno venire autorizzati ampliamenti o adeguamenti delle strutture con i medesimi materiali dei manufatti esistenti che dovranno essere rimossi totalmente alla scadenza definitiva della concessione..

L'area, resa disponibile alla scadenza verrà assegnata con le modalità previste al precedente [art. 4.](#)

- II.* qualora venga richiesto nelle situazioni predette il totale adeguamento del manufatto alle nuove tipologie di cui all'allegato C, si applicheranno le medesime disposizioni stabilite ai commi 1-2-3-4 del presente articolo per le strutture valide autorizzate a seguito dell'entrata in vigore del regolamento. La realizzazione del manufatto conforme alle strutture tipo dovrà avvenire nei tempi di validità del permesso di costruire, qualora ciò non avvenga con esso decadrà ogni diritto di ampliamento o adeguamento, nonchè l'autorizzazione all'occupazione dell'area per la parte in ampliamento rispetto alla concessione originaria, ritornando nella situazione originaria con l'applicazione delle disposizioni di cui al punto I e al punto II.
- III.* in caso di cessione dell'attività la concessione di suolo pubblico e il permesso edilizio dovranno essere intestati, previa apposita richiesta al subentrante. Le stesse potranno essere trasferite al subentrante unicamente per la durata residua. Non potrà essere modificata l'attività commerciale svolta rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.
- IV.* in caso di concessioni, in corso o in attesa di rinnovo, per le quali è prevista la rilocalizzazione queste potranno conservare la struttura esistente fino al momento della nuova collocazione, per un massimo di 10 anni.

ART. 7 – NORME GENERALI

1. I chioschi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concessi esclusivamente per l'esercizio delle seguenti attività:

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- rivendita di quotidiani e/o periodici;
- vendita di fiori e piante ornamentali;
- vendita di articoli funebri e di arte funeraria.

Il presente regolamento non si applica ai chioschi di interesse collettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

2. La concessione di occupazione di suolo pubblico e il permesso di costruire non costituiscono titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/91 e s.m.i. o dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 31/03/98, ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.

3. La realizzazione del manufatto sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/91 e s.m.i. o l'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 31/03/98, ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.

4. In caso di non ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra la concessione di occupazione suolo pubblico e il permesso di costruire decadono a tutti gli effetti.

5. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, del permesso di costruire, della licenza per lo svolgimento dell'attività commerciale ovvero del pubblico esercizio ammessi ai sensi del presente regolamento.

6. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

7. L'affidamento in gestione dell'attività di vendita ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può comportare, a richiesta, trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia.

8. La concessione di occupazione di suolo pubblico, può avere durata massima di dieci anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.

9. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.

10. I chioschi sede di sola rivendita di quotidiani e/o periodici potranno prevedere l'abbinamento con categorie merceologiche affini quali cartoleria, forniture per ufficio, giochi e giocattoli.

11. I chioschi sede di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potranno prevedere l'abbinamento con la sola attività di rivendita di quotidiani e/o periodici.

ART. 8 – NORME TRANSITORIE

1. Le presenti disposizioni si applicano anche ai chioschi esistenti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I chioschi esistenti, costituenti problemi di compromissione ambientale (per collocazione, chioschi addossati a cortine murarie, chioschi in contrasto con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc.) potranno permanere fino alla scadenza della concessione del suolo in essere secondo le disposizioni dell'[art.6, comma 5, punto 1](#). Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

ART. 9 – REVOCHE E DIVIETI

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.

2. Incorre altresì nella decadenza:

1. per mancato pagamento di due annualità del canone di concessione;
2. se l'occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico.
3. per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
4. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
5. per essere incorsi nella decadenza o revoca del titolo autorizzativo produttivo-commerciale.

3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.

4. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all'ultimo progetto autorizzato.
5. Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
6. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può motivandolo modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 30 giorni, il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il Comune dopo 60 giorni dalla scadenza della concessione, emette il provvedimento di revoca, nei successivi 60 giorni (dall'esecutività della revoca) ordina il ripristino dello stato dei luoghi.
7. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
8. Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di canone già versato afferente al periodo di mancata occupazione.
9. L'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi o all'interno nell'area destinata ai dehors fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali.
10. L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

CAPO II

DEHORS

Art. 10 - MODALITA' PER LE RICHIESTE

1. I pubblici esercizi che intendano collocare, un dehors dovranno ottenere:

se inserito sul suolo pubblico un'autorizzazione temporanea di occupazione, anche per periodi non continuativi, ma con una durata massima non superiore a otto mesi; se il dehors è collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, valgono le norme e disposizioni del P.R.G.C. Per i soli Dehors di cui al [punto 22.9](#) si dovrà inoltre ottenere preventivo permesso di costruire.

2. Al fine dell'ottenimento del permesso di costruire di cui al secondo comma, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare al Settore Urbanistica, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'installazione del dehors, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a. progetto in tre copie indicante:

- tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai. Planimetrie dell'area come l'estratto di P.R.G.C. in scala 1:2000 o 1:1000 per il vecchio nucleo; carte catastali individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà inserito il dehors;
- illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del dehors con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali, elementi decorativi, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del dehors nell'ambiente.
- planimetrie del dehors inserito di norma in scala 1:50, con le caratteristiche della struttura, dove siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.
- Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b. relazione tecnico illustrativa;

c. campione del tessuto della eventuale copertura;

d. fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12, del tipo a sviluppo non istantaneo) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

e. nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;

f. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;

- g. copia del titolo abilitativo l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- h. Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'Ufficio Tecnico idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato minimo 9x12, del tipo a sviluppo non istantaneo- della struttura installata. La documentazione fotografica presentata nei termini sopraindicati sarà indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione precaria, e temporanea viene concessa anche per periodi stagionali, nell'arco di tempo compreso tra il 1 marzo e il 30 novembre di ogni anno solare, dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini del secondo comma del presente articolo.
5. Nel caso in cui il dehors debba essere installato sul suolo pubblico per periodi stagionali si dovrà presentare inoltre presso l'ufficio Urbanistica formale istanza in bollo indicante: la zona e la superficie in mq. che saranno soggetti a occupazione allegando una planimetria in scala dell'area interessata all'occupazione, il periodo di occupazione, il tipo di attività che si esercita nel pubblico esercizio che richiede il dehors o altre eventuali motivazioni della richiesta.
6. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
7. Qualora, della struttura autorizzata, si intenda modificare la tipologia, le caratteristiche costruttive e i materiali, occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione.
8. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.
9. Qualora venga richiesta per il dehors occupazione di suolo con durata annuale o pluriennale (per i soli dehors di cui al [punto 22.9](#)) la procedura da seguire per l'autorizzazione sarà analoga a quella dei chioschi e sarà pertanto necessario procedere con la contestuale richiesta di concessione di suolo pubblico presentando istanza formale (in bollo) indirizzata all'ufficio contratti indicante i seguenti dati: tipologia dell'attività da insediarsi, titolare dell'attività, copia dell'autorizzazione del pubblico esercizio o copia della ricevuta di presentazione della domanda di subingresso, esatta indicazione dell'ubicazione dell'attività da insediarsi e fotografie dell'area, numero e data permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Comune di Orbassano.
10. Nei percorsi porticati potranno essere realizzati dehors annuali o pluriennali delimitati come prescritto dall'art. 21 comma 1 e arredati con tavolini e sedie;
- 11.** la collocazione di dehors comporta la variazione della superficie di somministrazione.

ART. 11 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali; dovrà risultare adiacente ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa ed in particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- a) dovranno rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada.
- b) I dehors devono essere installati garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio, non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta di una carreggiata stradale rispetto all'esercizio commerciale.
- c) non è consentito installare dehors, o parti di esso:
 - **in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale;**
 - **ove vige il divieto di sosta;**
 - **nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;**
- d) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate **dei mezzi pubblici;**
- e) **il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinati per la circolazione;**

f) nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri due o, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tali dimensione, l'intero marciapiede. Nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di metri due o alla larghezza del marciapiede e secondo gli schemi di cui all'allegato B punto 16..

f)g) non possono essere utilizzati come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.

2. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi viene individuata la seguente griglia localizzativa per l'inserimento nel territorio:

zona centrale storica - allegato A Sono sempre ammesse sui sedimi delle aree pedonali soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con le soluzioni di cui all' [art.22](#) ai punti 22. 1 - 22.2 - 22.6.1 e 22.6.2 a struttura lignea o metallica e copertura in tela naturale, tutti dello stesso colore e tipologia costruttiva per ogni singolo esercizio commerciale.

Per pubblici esercizi di somministrazione alimentare e bevande potranno essere ammesse tipologie uniformate per via così come indicate al successivo punto 22_9_.

percorsi porticati della zona centrale storica: Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al senso di flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di uno spazio minimo di due metri, libero da arredi (sedie e/o altro).

rimanenti porzioni di territorio comunale ivi compresi tutti i sedimi di vie, viali o piazze perimetrali. Sono ammesse soluzioni prive di copertura, ma sono anche ammesse le soluzioni con copertura indicate all'art. 22, con tessuto mai lucido in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.

parchi e giardini: sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle riportate all'art. 22 in tessuto mai lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti. Possono anche essere realizzate strutture a gazebo nei parchi purché studiati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

3. Non è ammessa, su tutto il territorio comunale, la realizzazione di pedana sopraelevata in assenza di marciapiede rialzato e in presenza di pavimentazione lapidea.

4. Per i laboratori artigianali di gelateria è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche (ciascuna di massimo 2 m.) adiacenti il fabbricato e di cestini per la raccolta dei rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. Non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

ART. 12 - MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

1. La richiesta di rinnovo per i soli dehors di cui al punto 22.98, ove il dehors sia quello già collocato e autorizzato a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con le modalità nello stesso previste, occorrerà presentare in allegato all'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, del titolare del pubblico esercizio, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e il riferimento al permesso edilizio rilasciato (numero e data) con fotocopia dello stesso, ed esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione di seguito elencata all' art. 10, ad eccezione di quella dei punti g) e h) del comma 3.

2. La richiesta di rinnovo di suolo pubblico per ogni altro tipo di dehors va presentata almeno 20 giorni prima della data di installazione.

ART. 13 – NORME GENERALI

1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors chiusi può avere durata massima di dieci anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.
3. Il versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE

1. I dehors autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rinnovati; tale autorizzazione non potrà avere una durata superiore a sei mesi, per una sola volta, ed a condizione che il titolare dell'attività ~~e commerciale~~ assuma formale impegno ad adeguare la struttura siccome previsto dal presente regolamento.

ART. 15 – REVOCHE E SANZIONI

1. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di scadenza o revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

**PARTE II
CAPO I**

CHIOSCHI

**PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA'
COSTRUTTIVE E VINCOLI**

ART. 16 - SCELTA DELLA TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO

1. Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.
2. Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette (quando di queste ne sia prevista la variabilità) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
3. Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
4. Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto riguarda la soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, il progettista dovrà indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.
5. Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada, per quanto attiene all'individuazione di aree all'interno del perimetro del centro abitato valgono quelle del presente regolamento, in deroga anche a quanto disposto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
6. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La copertura può eccedere il perimetro esterno relativo al chiosco per una profondità non superiore a mt. 1,20 sul fronte di vendita ed a mt. 0,60 sulle altre fronti, con un minimo di 0.30 mt. su tutti i fronti del manufatto. Inoltre, qualora da parte degli uffici comunali preposti all'istruttoria, vengano accertate particolari condizioni del lotto di intervento, per chioschi concentrati in un'unica area e per eventuali esigenze tecniche di montaggio e manutenzione, la profondità della copertura sui fronti non di vendita può essere estesa fino a mt. 1,20.
7. La superficie complessiva del chiosco, misurata dalla proiezione a terra del perimetro del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, non dovrà superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area per un massimo, ove l'area lo consenta, di **50** mq per i chioschi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e **50** mq per quelli di nuova individuazione da effettuarsi attraverso apposito bando. La TOSAP o il canone di locazione verrà pagato sulla superficie del chiosco, comprensiva del tetto. La superficie del chiosco, dovrà includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici. Potrà essere concessa, per quelli in cui viene esercitata l'attività di somministrazione alimenti e bevande,

durante la sola stagione estiva, l'occupazione di una maggiore superficie sino ad un massimo di 50 metri quadrati per l'installazione di dehors a cielo aperto, tale superficie potrà essere coperta esclusivamente con ombrelloni I chioschi dovranno rispettare i disposti della Legge 13/89 ed in particolare dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire il superamento delle barriere architettoniche.

ART. 17 - QUALITÀ DEL MANUFATTO

1. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
2. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
3. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
4. La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica.
5. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche.
6. La superficie di vendita dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
7. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.
8. Non è consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati (tipo display).
9. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero del quotidiani in ore ante-vendita.
10. E' consentito nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico.
11. E' consentito l'inserimento di un elemento-segnaletica (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti auto-adesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.
12. **È consentita, ai soli fini di oscuramento, l'installazione di tende, che saranno oggetto di autorizzazione specifica e in conformità all'art. 56 del Regolamento Edilizio; l'area sottostante non potrà essere occupata con tipo di alcun materiale o utilizzata come dehors.**

ART. 18 - MATERIALI E COLORITURE

1. Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in sede di progetto, comunque: non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale, in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari, le coloriture debbono attenersi alle indicazioni del prospetto seguente:

ELEMENTO CONSTRUTTIVO	MATERIALE	ALTERNATIVA DI COLORITURA (sistema di codifica RAL)	
		A	B
		VERDE	GRIGIO
CONVERSE O GRONDAIE	Acciaio zincato	6028	7039
FASCIA E RISVOLTI	Acciaio	6028	7039
ELEMENTI CIECHI E FISSI DELLE PARETI LATERALI	Acciaio	6000	7030
SERRANDE O ANTE ASPORTABILI	Acciaio o alluminio	6028	7039
CHIASSILI	Acciaio o alluminio	6028	7039
FALDE DELLA COPERTURA	Rame naturale -Acciaio	6028	7039
CONVERSE O GRONDAIE	Rame naturale - Acciaio	6028	7039
CIELO (SOTTOGRONDA)	Alluminio	9016 (bianco)	
PROFILATI PER BANCO BANCO DI VENDITA	Alluminio	7030 (grigio scuro)	
INTERNI SOFFITTO	Alluminio	9010 (bianco puro)	
INTERNI PARETI	Alluminio	7032 (grigio chiaro)	
BASAMENTO IN VISTA	Pietra o granito o acciaio o alluminio	Grigio (superficie naturale o bocciardata per la pietra) 7030 (grigio scuro) per il metallo	

2. Nelle zone aventi particolari caratteristiche, così come individuate dall'Amministrazione Comunale, le coloriture dovranno essere concordate con l'Amministrazione stessa.

ART. 19 – ELABORATI GRAFICI

1. Gli elaborati grafici allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso, e le tipologie dei chioschi rappresentate nei disegni sono prescrittive.
2. Per i soli chioschi che ospiteranno l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista la possibilità di scegliere tra la tipologia di tetto dell'allegato 4.

ART. 20 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI

2. Il rilascio del permesso di costruire per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc.. che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di Legge.

PARTE III

DEHORS

PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA' COSTRUTTIVE E VINCOLI EDILIZI

ART. 21 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area dei dehors, salvo che nei percorsi porticati (ove ogni proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte nel progetto, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe sono camelie estive e invernali, osmanto, ilex aquifolium, ecc.), tenute a regola d'arte oppure **da pannelli in materiale trasparente con struttura in metallo o legno come da esempi allegati**. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nel caso in cui esista una pavimentazione di particolare pregio (-ad esempio sia di materiale lapideo). Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.
2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare del pubblico esercizio. La copertura e le chiusure frontali e laterali dei dehors sono consentite, ad esclusione di quelli nei portici e corti chiuse. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o simili (tipologie allegato B).
3. Nelle vie del Centro Storico le coperture dei dehors devono rispettare le indicazioni previste all'articolo 22.
4. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita separata autorizzazione.
5. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
6. I dehors abbinati ai chioschi dovranno essere conformi alla tipologia prevista al punto 22.1;

Art. 22 – TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I teli di copertura (con le diverse tipologie), dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere in tessuto di doppio cotone impermeabilizzato chiaro non lucido in tinta unita o a righe regolari e fondo bianco o crema, il colore delle righe dovrà essere tenue.
2. Per quanto riguarda la struttura portante dei dehors stagionali potrà essere in legno naturale o in metallo verniciato nei seguenti colori tipo: verde scuro (RAL 6026 –6028 - 6029), canna di fucile (RAL 7030 - 7021), testa di moro (RAL 8014 – 8016 – 8019). I dehors stagionali già oggetto di precedenti autorizzazioni dovranno, su richiesta dell'amministrazione comunale, conformarsi alla situazione esistente ovvero alle precrizzazioni dettate.

3. È escluso l'uso di alluminio anodizzato o di colore naturale.
4. Le tipologie consentite sono:

22.1 Ombrelloni

Di figura chiusa (es. quadrata, rettangolare, esagonali ecc.), disposti singolarmente o in serie. Non è consentita la forma circolare.

Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile.

La tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo come specificato in premessa, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

Per ogni esercizio gli ombrelloni devono essere tutti della stessa forma, dimensione e colore.

22.2. Tende a Falda Singola

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici.

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia, ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi e prospetti porticati.

Il loro impiego è particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona centrale storica (all. A) e nei grandi assi viari.

La realizzazione di teli verticali dovrà, per quanto riguarda le altezze, rispettare il Codice della Strada e i regolamenti vigenti. Per ogni esercizio commerciale i teli dovranno avere la stessa forma e colore, con tessuto mai lucido.

Devono essere rispettati i disposti **dell'art. 10 del** Regolamento di Polizia Urbana.

22.3. Capanno

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

E' necessario (come per le tende di cui al punto 22.2.) rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.

Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici. La realizzazione di teli verticali dovranno, per quanto riguarda le altezze, rispettare il Codice della Strada e i regolamenti vigenti. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano (allegato A), escluso l'ambito di particolare pregio architettonico-ambientale (zona centrale storica dell'abitato, percorsi porticati della zona centrale storica, parchi e giardini vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale).

Devono essere rispettati i disposti dell'art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana.

22.4. Doppia falda

Si presenta con due soluzioni:

22.4.1 con struttura centrale in modo da formare due spioventi;

22.4.2 con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusi i portici e la zona centrale storica (allegato A) Ne è privilegiato l'uso nelle banchine dei viali.

La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi.

Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici, nella zona centrale storica (all. A), in parchi vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale.

La realizzazione di teli verticali dovrà, per quanto riguarda le altezze, rispettare il Codice della Strada e i regolamenti vigenti.

22.5. Doppia capottina

Si presenta con due soluzioni:

22.5.1. con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;

22.5.2. con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati.

Della prima soluzione è ammesso un uso ragionato in tutto il territorio urbano e nei parchi vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale.

La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente spazi di inserimento più ampi.

Non è ammessa in portici, nella zona centrale storica (all. A) e nei parchi vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale.

La realizzazione di teli verticali dovrà, per quanto riguarda le altezze, rispettare il Codice della Strada e i regolamenti vigenti.

22.6. Padiglione

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

22.6.1. a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,00x2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;

22.6.2. a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nerbata e/o **tesa a falda unica o a piramide**;

Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusi i portici e nella zona centrale storica (all. A), ad eccezione, in quest'ultima, dei contesti di riedificazione recente dove potrebbero risultare coerenti, da valutarsi per ogni singola proposta di intervento.

La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento.

Non è ammessa in portici, nella zona centrale storica (all. A) ad eccezione in quest'ultima dei contesti di edificazione recente dove potrebbero risultare coerenti da valutarsi per ogni singola proposta di intervento e nei parchi vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale.

Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

La realizzazione di teli verticali dovrà, per quanto riguarda le altezze, rispettare il Codice della Strada e i regolamenti vigenti.

22.7 Strutture a gazebo ----Abrogato----

22.8 Strutture innovative

Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene

forme, volume, colori e materiali, sia corretto, strutture comunque da valutarsi per ogni singola proposta di intervento.

22.9 Dehors chiusi

Potranno essere previsti dei dehors chiusi, con le tipologie di cui al presente articolo e specificatamente i punti 22.3., 22.4.2, 22.5.2, 22.6.2, e [22.7](#), esclusivamente per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande fermo restando che nel rispetto delle suddette tipologie dovrà sempre essere possibile l'utilizzo pedonale di uno spazio avente di norma una larghezza di mt. 2,00. Qualora in una stessa Via vi siano più dehors chiusi, si dovranno concordare gli interventi uniformandone la tipologia, analogamente qualora le strutture richieste siano vicine ancorché ricadenti su sedimi viari diversi resta facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere che le progettazioni avvengano con una uniformazione tipologica.

Non potranno essere accettati dei dehors chiusi nei percorsi porticati.

L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico e all'edificazione del dehors chiuso è rilasciata per un periodo massimo di anni 10.

Alla scadenza la struttura andrà rimossa, si potrà comunque richiedere nuova autorizzazione con le modalità di cui all' [art. 3](#).


Le proposte dovranno rispettare i disposti del presente regolamento, le disposizioni legislative di settore in vigore, compresi i regolamenti comunali.

Qualora il dehors chiuso non venga utilizzato, la struttura non potrà essere utilizzata per nessun motivo come deposito o magazzino.

Solo per questo tipo di dehors sarà possibile applicare la tariffa annuale della Tosap.

ALLEGATO A


***DELIMITAZIONE ZONA CENTRALE
STORICA***




ALLEGATO B

DEHORS


22.1 Ombrelloni



22.2. Tende a Falda Singola



22.3. Capanno



22.4. Doppia falda




22.4.1 – a struttura centrale



22.4.2 – a montanti perimetrali

22.5. Doppia capottina



22.5.1

– a struttura centrale




22.5.2 – a montanti perimetrali

22.6. Padiglione




22.6.1 – a piccoli moduli ripetuti






22.6.2 – a pianta centrale unica

22.7. Strutture a Gazebo

Abrogato



16. Schemi di collocazione dei dehors






Il basamento, con altezza non superiore a 60 cm, può essere in metallo, legno o materiale trasparente.


Dehors - esempi di delimitazione

ALLEGATO C
CHIOSCHI


All- 1 - Tipologia prevista nelle zona centrale storica



Prospetto Tipo: - Edicola -




Prospetto Tipo : - Fiori -




Sezione A-A

All- 2 - Tipologia prevista nelle zone periferiche

La superficie convenzionale massima è di 130 mq.




Prospetto Anteriore



Pianta




Prospetto Laterale




Sezione A-A

All- 3 - Tipologia prevista nelle zone periferiche


La superficie convenzionale massima è di 130 mq.




Pianta




Pianta Copertura



Prospetto Anteriore




Prospetto Sinistro




Sezione A-A

All- 4 - Tipologia prevista nelle zone periferiche


La superficie convenzionale massima è di 130 mq.




Pianta




Sezione A-A



Pianta Copertura



Prospetto Anteriore



Prospetto Destro

ALLEGATO D
MODULISTICA



CITTA' DI ORBASSANO

Provincia di Torino

All'Ufficio Urbanistica
All'ufficio Polizia Municipale
All'ufficio Commercio
del Comune di ORBASSANO

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ED PERMESSO DI COSTRUIRE PER INSTALLAZIONE DEHORS.”

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___),
il _____, residente in _____, Via _____ n. ____
(C.F./P.IVA _____), telefono _____

CHIEDE

alla S.V. la concessione per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico e l'autorizzazione edilizia, delle dimensioni di _____ per la posa di un DEHOR a carattere permanente, da adibire a _____ su terreno sito _____, foglio _____ mappale _____, come previsto nel progetto che si allega in n. 8 copie redatto da professionista abilitato iscritto all'albo di appartenenza.

Orbassano, li

Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE



CITTA' DI ORBASSANO

Provincia di Torino

All'Ufficio Urbanistica
All'ufficio Polizia Municipale
All'ufficio Commercio
All'Ufficio Contratti

del Comune di ORBASSANO

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO E PERMESSO DI COSTRUIRE
PER INSTALLAZIONE CHIOSCO.”

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___),

il _____, residente in _____, Via _____ n. ____

(C.F./P.IVA _____), telefono _____

CHIEDE

alla S.V. la concessione per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico e permesso di costruire delle dimensioni di _____ per la posa di un chiosco prefabbricato, da adibire a _____ su terreno sito in via _____ n° __, foglio _____ mappale _____, come previsto nel progetto che si allega in n. 3 copie, redatto da professionista abilitato iscritto all'albo di appartenenza e n. 5 copie di un'ulteriore elaborato grafico di inquadramento territoriale.

Fa presente che nella redazione di tale progetto è stata osservata la normativa prevista dal “Regolamento dell'arredo urbano - Chioschi e dehors” approvato con deliberazione Consiliare n. 54 del 5.07.2004

Orbassano, li _____

Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE